

ART.1 COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE CE.S.ARCH.

1. E' costituita un'Associazione per la promozione del ruolo e dell'attività dell'architetto. Essa assume la denominazione di Centro Studi degli Architetti dell'Ordine di Roma – Ce.S.Arch. -, d'ora in avanti Centro, e non ha fini di lucro.
2. In prima applicazione del presente statuto la Sede Legale del Centro è in Roma 00136, Viale delle Medaglie d'Oro n. 297.
3. La durata del Centro è prevista in anni cinquanta.

ART.2 FINALITA'

1. In armonia con la declaratoria contenuta della Direttiva CEE del 10/06/1985, e nel rispetto delle pari opportunità, il Centro assume come finalità generale la valorizzazione della disciplina dell'architettura e della figura dell'architetto mediante:
 - a) l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento su incarico dell'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia o di terzi, ovvero in proprio;
 - b) la ricerca, la promozione e la divulgazione degli studi sulle dinamiche della professione, del ciclo edilizio, del territorio e dell'ambiente;
 - c) il confronto pubblico, attraverso tutte le forme opportune, sul progetto di architettura e sulle problematiche relative alla professione dell'architetto (mostre, dibattiti, ecc.);
 - d) la diffusione delle discipline proprie dell'architettura nella Scuola, nell'Università e la formazione su tali tematiche del personale docente nelle diverse sedi appropriate;

- e) la promozione e l'adeguamento della figura professionale dell'architetto a scala europea ed internazionale;
 - f) la certificazione della qualità delle strutture e delle prestazioni professionali;
 - g) la promozione di concorsi di progettazione per interventi pubblici e privati di rilevante interesse;
2. L'Associazione può compiere ogni atto necessario od utile al perseguimento dei propri scopi; in particolare può svolgere attività di ricerca, studio, rilevazione, formazione, informazione ed assistenza.
 3. L'Associazione può partecipare all'attività di altri Enti, Associazioni, Società, anche di capitale, ed esercitare ogni altra attività volta a perseguire gli scopi di cui all'articolo precedente.
 4. L'Associazione può altresì soddisfare, in relazione a quanto previsto dal comma primo, esigenze specifiche in materia di ricerca, studio, formazione, assistenza e servizio, espresse da singoli Soci ovvero da terzi. In tal caso, ove tali esigenze non rientrino nei programmi generali in corso di realizzazione o impostazione, esse vengono soddisfatte previo versamento da parte dei proponenti di un corrispettivo stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART.3 ORGANI DEL CENTRO

1. Sono organi del Centro:
 - a) L'Assemblea dei Soci
 - b) Il Consiglio Direttivo
 - c) Il Presidente
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti

ART.4 ISCRIZIONE E APPARTENENZA

1. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato

2. I soci sono ordinari o sostenitori o onorari.
 - a) Sono soci ordinari:
 - I Consiglieri dell'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia in carica al momento dell'Assemblea convocata per l'elezione degli organi statutari;
 - Gli architetti iscritti ai propri Ordini Professionali che abbiano sottoscritto la quota di cui all'art.11 comma 1, lettera a).
 - b) Sono Soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche e gli Enti che, avendo interesse alle attività del Centro e condividendone gli obiettivi, abbiano sottoscritto la quota di cui all'art. 11, comma 1 lettera b).
 - c) Sono ammessi come soci onorari le persone o Enti che hanno dato un sostegno significativo per il raggiungimento delle finalità del Cesarch.

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa e non usufruiscono dei servizi del Centro.

3. Per ogni tipo di votazione ciascun Socio ha diritto ad un voto e può essere latore di una sola delega nella sua categoria di appartenenza.
4. Le domande di ammissione dei Soci sostenitori vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, corredate dalla firma di almeno due Soci. Sull'ammissione dei Soci sostenitori il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Sono ammessi i Soci sostenitori che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti.
5. Le proposte di nomina a Socio Onorario debbono essere presentate al C.D. Il Consiglio Direttivo decide all'unanimità.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 4-quinquies, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, così come modificato dall'art.5, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, le quote sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

7. Ai sensi e per gli effetti dell'art.111 comma 4-quinquies, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, così come modificato dall'art.5, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, le quote sono rivalutabili.

ART.5 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. La qualità di Socio si perde per dimissioni, esclusione o decadenza.
2. Ogni Socio può dimettersi dal Centro in qualsiasi momento, indirizzando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno effetto immediato, restando l'obbligo del versamento delle quote associative ancora dovute al momento delle dimissioni e del compimento degli impegni già assunti.
3. La esclusione del Socio è deliberata dall'Assemblea, quando si ravvisino gravi motivi.
4. Nel caso in cui il Socio del quale si propone l'esclusione appartenga al C.D., egli non ha diritto di voto nella delibera avente per oggetto la propria esclusione, né viene computato nel quorum deliberativo.
5. Il Socio dimissionario o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate.
6. Il Socio decade quando non abbia corrisposto la quota sociale dell'anno entro il 31 marzo dell'anno successivo.

ART.6 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria dei Soci provvede a quanto occorre per il perseguimento degli scopi associativi, mediante deliberazioni approvate con il voto della maggioranza dei presenti.
3. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare entro il mese di novembre il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro aprile quello consuntivo;
 - b) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dal Centro ed il rendiconto consuntivo;
 - c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo nonché del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) proporre programmi per l'attuazione delle finalità del Centro;
 - e) approvare e/o modificare gli eventuali Regolamenti;
 - f) determinare le quote annue di Associazione a carico dei Soci in funzione delle necessità organizzative;
 - g) deliberare le indennità da corrispondere ai Consiglieri, ai Revisori e ai componenti del Comitato Scientifico;
4. L'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 dei Soci in prima convocazione e con la maggioranza dei 2/3 dei presenti in seconda convocazione:
 - a) Sulla nomina dei liquidatori;
 - b) Sulle modifiche dello Statuto;
5. I verbali dell'Assemblea sono riportati in apposito libro, tenuto dal Direttore del Centro o, in mancanza del Direttore, dal Segretario del Consiglio Direttivo.

6. Le delibere dell'Assemblea sono affisse nella sede sociale entro trenta giorni dalla data nella quale si è svolta l'Assemblea.
7. In mancanza delle formalità di seguito esposte, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quanto siano presenti tutti Soci e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo in carica ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Tuttavia in tali ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
8. Hanno diritto a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie i soci che risultano regolarmente iscritti ed hanno versato la quota associativa relativa all'anno in corso almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea.

ART.7 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e comunque quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente per il rinnovo delle cariche statutarie di cui all'art. 6 comma 3, lettera c), ogni tre anni.
3. La convocazione comprende l'ordine del giorno oggetto dell'Assemblea e precisa luogo, giorno e ora della riunione, in prima e seconda convocazione ed è portata a conoscenza dei soci almeno 15 giorni prima della data stabilita mediante affissione nella sede sociale entro i termini previsti.
4. Entro lo stesso termine, saranno a disposizione presso la Sede sociale i bilanci e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché la relazione sui programmi di attività.

ART.8 ELEZIONE DELLE CARICHE STATUTARIE

1. All'elezione delle cariche statutarie si procede a maggioranza e come di seguito precisato.
2. Le candidature sono presentate individualmente e devono essere depositate in Sede almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione. Le candidature sono affisse, a cura del Presidente, in ordine alfabetico.
3. Per l'elezione dei Revisori dei conti, il termine è ridotto a 5 giorni.
4. I componenti degli organi del Centro sono rieleggibili.
5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione traendo il nominativo dai risultati delle elezioni secondo l'ordine delle preferenze. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio è decaduto e il Presidente procede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria.

ART.9 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti i 2/3 dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
2. La seconda convocazione può aver luogo a distanza non minore di un'ora dalla prima convocazione.

ART.10 MODALITA' DI DELIBERAZIONE

1. In sede di Assemblea le deliberazioni sono prese con il tipo di maggioranza di cui agli articoli precedenti e secondo le modalità che l'Assemblea stessa ha preventivamente fissate: a scrutinio segreto o per alzata di mano o per appello nominale. Le elezioni per le cariche sociali avvengono sempre a scrutinio segreto, così come le deliberazioni delle Assemblee convocate su richiesta dei Soci ai sensi dell'art.7, comma 1.

ART.11 QUOTE ASSOCIATIVE

1. In occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, l'Assemblea stabilisce:
 - a) Le quote per i Soci ordinari;
 - b) Le quote minime per i Soci sostenitori;
2. Dal pagamento delle quote di Soci ordinari sono esclusi i Consiglieri in carica dell'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia.

ART.12 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da nove Consiglieri.
2. Per le sedute di Consiglio di Consiglieri sarà corrisposto un gettone di presenza la cui entità è stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, che è anche Presidente del Centro, il Segretario ed il Tesoriere.
4. Spetta al Consiglio Direttivo:
 - a) amministrare il patrimonio e gestire il Centro nell'interesse di questo e nel rigoroso rispetto degli scopi statutari;
 - b) predisporre il bilancio consuntivo e sottoporre ogni anno all'Assemblea una relazione sull'attività svolta;

- c) predisporre il bilancio preventivo ed il documento programmatico annuale;
- d) dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) nominare i membri del Comitato Scientifico ed il Direttore del Centro, scelti anche fra persone esterne al Centro stesso;
- f) elaborare i programmi di attività, tenuto conto dei deliberati dell'Assemblea e consultati il Comitato Scientifico, i Responsabili di settore;
- g) incaricare, per l'attuazione del programma, sentito il parere del Comitato Scientifico, i Responsabili di settore, i gruppi di ricerca e i consulenti del Centro;
- h) ratificare o meno i provvedimenti adottati dal Presidente in caso di urgenza;
- i) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei soci;
- j) deliberare, fatta salva la competenza dell'Assemblea, su ogni altra materia che interessi l'attività del Centro;
- k) elaborare il regolamento interno del Centro;
- l) deliberare sulla scelta della Sede sociale;
- m) deliberare sul gettone di presenza per i componenti del Comitato Scientifico;

ART.13 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio viene convocato almeno ogni due mesi dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni contenente l'ordine del giorno delle sedute. Con le stesse modalità può essere convocato su richiesta di almeno tre Consiglieri che indichino le materie da trattare.
2. Il termine di cui sopra può essere ridotto in caso di urgenza.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

ART.14 PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta legalmente il Centro, stipula i contratti, propone al Consiglio Direttivo le assunzioni di personale, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico; svolge funzioni di impulso, programmazione e coordinamento di tutte le attività del Centro; si adopera per l'attuazione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
2. In caso di assenza, impedimento o delega, il Consigliere più anziano per iscrizione al Centro esercita tutte le funzioni previste per il Presidente.

ART.15 PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma è di diritto Presidente onorario del Centro.

ART.16 – COLLEGIO DEI REVISORI

1. I Collegio dei Revisori:
 - a) provvede al riscontro degli atti di gestione;
 - b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua periodiche verifiche di cassa.
2. I componenti del Collegio possono assistere alle sedute di Consiglio Direttivo e all'Assemblea.
3. Il Collegio è composto di tre membri effettivi e due supplenti.
4. Nel caso in cui i candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti,

risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

5. I primi tre eletti sono nominati membri effettivi, gli altri due sono nominati membri supplenti.
6. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti eleggono al proprio interno un Presidente.

ART.17 COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è costituito da esperti in numero non inferiore a 3 e non superiore a 5.
2. I membri del Comitato Scientifico durano in carica quanto i componenti elettivi del Consiglio Direttivo e possono essere riconfermati.
3. Essi scelgono al loro interno un Coordinatore.
4. Il Comitato Scientifico esamina i progetti di studi e ricerche formulati dal Consiglio Direttivo e/o dai Soci a qualsiasi titolo iscritti, ed esprime il proprio parere non vincolante circa le modalità di esecuzione; suggerisce la costituzione di gruppi di ricerca, eventualmente organizzati in settori, incaricati di provvedere allo svolgimento degli studi ed indagini, nonché le possibili collaborazioni con altri Enti ed Istituzioni di studi e di cultura o esperti nel mondo socio-economico e culturale.

ART.18 - GRUPPI DI RICERCA

1. Per il raggiungimento delle finalità statutarie del Centro, il Consiglio Direttivo si può avvalere dell'opera di collaboratori, anche non Soci, costituiti in gruppi di ricerca.
2. I gruppi di ricerca sviluppano le iniziative di studio e di lavoro deliberate dal Consiglio Direttivo e sono coordinati dai Responsabili di settore nominati dal

Consiglio Direttivo su proposta dei gruppi stessi.

ART.19 - DIRETTORE DEL CENTRO

1. Il Direttore del Centro provvede al funzionamento amministrativo e contabile dello stesso e all'attuazione dei programmi di attività predisposti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo. Partecipa alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico in qualità di Segretario e con parere consultivo. Qualora questa carica non venga affidata, le relative mansioni saranno svolte da responsabili scelti tra Consiglieri con apposite deleghe.

ART.20 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito.
 - Dalle quote versate dai Soci;
 - Dagli avanzi di gestione;
 - Da contributi straordinari versati dai Soci, legati, donazioni, mobili ed immobili e liberalità di Enti, Istituti, Associazioni, privati, ecc.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art.111, comma 4 – quinquies, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, così come modificato dall'art.5, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale dovranno essere impiegati per la realizzazione delle

attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.21 - SCIOGLIMENTO DEL CENTRO

1. Dopo 50 anni il Centro cessa la propria esistenza qualora l'Assemblea Straordinaria non decida, con la maggioranza dei 2/3 dei Soci la continuazione dell'attività.
2. Lo scioglimento anticipato del Centro e la nomina dei liquidatori viene deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei 3/4 degli associati.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art.111, comma 4 – quinquies, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, così come modificato dall'art.5, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea Straordinaria delibera di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.22 - ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

ART.23 - NORMA TRANSITORIA

1. Il Presidente pro tempore del Ce.S.Arch. o, in sostituzione, il vice Presidente o il Consigliere più anziano convoca l'Assemblea ordinaria per l'elezione delle cariche statutarie non oltre trenta giorni dalla data di approvazione del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea è convocato nei

successivi trenta giorni dal consigliere più anziano.
